

CONTRATTO repertorio N. _____ DEL 2009

AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009.

Con la presente scrittura privata è a valere tra i contraenti:

1) Alto Calore Servizi S.p.A. – avente sede legale in Corso Europa, 41 – Avellino,

P.IVA 00080810641. iscritta presso la Camera di Commercio di Avellino, al n. REA

rappresentata dal

nella sua qualità di Presidente della società appaltante e committente

2)

iscritta presso la Camera di Commercio di

rappresentata dal dott.

in qualità di

della stessa società che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità

Fornitore

PREMESSO

Che il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del _____ per

tutti i motivi riportati in delibera dispose l'espletamento di una procedura aperta

per l'affidamento della fornitura di energia elettrica occorrente per le esigenze

gestionali di ACS spa per l'anno 2011.

Che a seguito dell'espletamento della gara con verbale ultimo *del 03.12.2008*

depositato in originale agli atti c/o l'Ufficio Contratti della Società, *la soc.*

è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria alle condizioni

della offerta presentata in sede di espletamento dell'Asta elettronica;

Che con decisione assunta nella seduta del _____ il C.d.A. della Società ha

definitivamente aggiudicato, alla predetta società l'affidamento della fornitura di

che trattasi;

che il Fornitore:

- Ha prodotto copia conforme all'originale del Certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio di _____ dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 575/1965 s.m. e con il quale si attesta che nei confronti di _____ non risultano pervenute, negli ultimi cinque anni, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;

- ha prodotto idonea certificazione probatoria comprovante l'iscrizione della Società presso l'organismo di controllo "Autorità Energia Elettrica Gas" in corso di validità;

- ha prodotto dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Società, ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa anche al possesso dei requisiti, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/06;

- ha prodotto dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici accompagnata da fotocopia dei relativi documenti di identità;

- ha prodotto dichiarazione ex DPCM 187/1991

TANTO PREMESSO, L'Alto Calore Servizi S.p.A. e

rappresentati a tutti gli effetti come innanzi CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 - PREMESSE - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO - Il Fornitore assume l'appalto della fornitura di energia elettrica per tutto l'anno 2011 a favore di Alto Calore Servizi s.p.a alle condizioni e con le modalità statuite nel Capitolato Speciale che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegato.

ART. 3 - QUANTITA' PRESUNTA, CARATTERISTICA E PUNTI DI PRELIEVO DELLA FORNITURA – II

Fornitore si impegna a fornire a favore della Alto Calore Servizi S.p.a. un quantitativo annuo di energia elettrica di 100 GWh in bassa, media ed alta tensione nei punti di prelievo descritti nella tabella allegata al Capitolato Speciale.

Tale quantità potrà essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di attività svolte dalla Società. Il complesso dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto del 20%.

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE – L'importo contrattuale della fornitura è pari ad euro IVA esclusa.

ART. 5 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA – La Società si configura come cliente idoneo non disponibile all'interruzione della fornitura per tutti i punti di riconsegna se non per causa di forza maggiore.

ART. 6 – NORMATIVA APPLICABILE ALLA FORNITURA – Alla presente fornitura si applicano le norme del Codice Civile disciplinanti la materia, le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, il D.Lgs 163/2006 e successive norme e regolamenti da essi discendenti nonché tutte le altre disposizioni di leggi concernenti la materia.

ART. 7 – SUBAPPALTO – E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte la presente fornitura.

ART. 8 – STRUTTURA ED ELEMENTI DEL PREZZO –

I corrispettivi da fatturare dovranno essere conformi alla ultima offerta presentata con l'applicazione dei seguenti importi unitari

- Utenze multiorarie GME – peak – eurocentesimi a KWH
- Utenze multiorarie GME – off peak – eurocentesimi a KWH
- Utenze Multiorarie F1 - eurocentesimi a KWH

- Utenze Multiorarie F2 - eurocentesimi a KWH

- Utenze Multiorarie F3 - eurocentesimi a KWH

- Utenze mono orarie - eurocentesimi a KWH

Le fatturazioni dovranno pertanto essere predisposte con l'applicazione dei predetti prezzi - omnicomprensivi - che rimarranno fissi ed invariabili per l'intero periodo della fornitura.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa espressamente rinvio a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il prezzo che l'Appaltante corrisponderà al Fornitore comprenderà:

- prezzo dell'energia omnicomprensivo di perdite di rete, dei costi di trasporto e scambio, riserve e bilanciamenti, per il recepimento della normativa sull'Emission Trading (oneri CO2) e le componenti di costo parametro V.E, calcolato in base all'offerta formulata; cui saranno aggiunti:

o oneri gli oneri di dispacciamento, componenti A-UC, come rilevabili dai valori deliberati dall'AEEG;

o tasse, imposte ed IVA come per legge;

o oneri di rifasamento;

- oneri di trasporto, componenti A-UC, come rilevabili dai valori deliberati dell'AEEG;

- tasse, imposte ed IVA come per legge;

- oneri di rifasamento;

ART. 9 - OBBLIGHI DEL FORNITORE - In conformità a quanto statuito dal Capitolato Speciale richiamato, il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno dell'Appaltante in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la

durata della fornitura prevista dal presente contratto.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del Fornitore, questi si impegna e obbliga a corrispondere all'Appaltante gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 10 - ASPETTI TECNICI DELLA FORNITURA - Gli aspetti tecnici della fornitura attengono ai rapporti tra l'Appaltante ed il gestore della Rete competente alla quale le utenze dell'Appaltante sono collegate. Il Fornitore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi dell'Appaltante, connessi con eventuali pretese nei confronti del Gestore di Rete competente per un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

ART. 11 - VERIFICA COMPLESSI DI MISURA - Il Fornitore, su istanza dell'Appaltante, nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell'energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, sarà obbligo del Fornitore la ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o da quello in cui l'Appaltante l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati

mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI - La fattura mensile dovrà essere conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall'AEEG. La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto in Capitolato.

Inoltre, dovrà essere fornito il resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, eventualmente completo di un'analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica dei contratti. In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre all'Appaltante che si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volta a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti dallo stesso Appaltante.

La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate:

a) la trasmissione delle fatture avverrà per via cartacea e/o telematica. Le fatture dovranno pervenire all'Appaltante entro il 30° giorno del mese successivo alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 90 gg. dalla data fine mese di ricezione delle fatture (farà fede il protocollo dell'Appaltante), accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente comunicato dal Fornitore;

b) qualora l'Appaltante, nel controllo delle fatture addebitate dal Fornitore, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tale irregolarità al Fornitore stesso, provvedendo, previo accordo con il Fornitore, a recuperare l'importo non dovuto stornandolo direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile.

Il Fornitore, unitamente alla fattura produrrà all'Appaltante il tabulato, in via informatica e cartacea, dei prelievi di energia e di potenza massima, per fasce

orarie, del mese di riferimento, nonché un eventuale resoconto sintetico dei dati

nel mese di riferimento, completo di un'analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto, con una simulazione di fattura comparativa col mercato vincolato, evidenziandone i risparmi conseguiti.

ART. 13 - ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA – Il Fornitore ha nominato

quale Referente del presente contratto riguardo gli aspetti tecnico-amministrativi

il Sig. ----- tel. ----- cell. ----- e-mail:-----

--- il quale si impegna a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività di auditing:

a) fornire all'Appaltante, unitamente alla fattura, il report dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, un resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di un'eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto per la fornitura di energia elettrica. Le modalità di invio e rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno specificati dall'Appaltante anche in vigenza di fornitura.

b) fornire all'Appaltante la certificazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi per il trasporto al Gestore di rete competente per la fornitura elettrica.

c) consentire all'Appaltante la verifica in ogni momento circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi, e l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta e comunque mensilmente.

Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'Energia elettrica erogata; In particolare viene richiesta al

Fornitore l'elaborazione con invio o accesso – occasionale o periodico – di

informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:

1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)

2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti)

3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.

In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai punti 1. e 2., limitatamente alle Utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo *orario*.

Per tutte le utenze oggetto della Gara, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un servizio di *data management* per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.

Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere Alto Calore Servizi S.p.A. affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell'AEEG o del GRTN o di altri soggetti interessati.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL FORNITORE - Il fornitore ha nominato il Sig.

quale

referente responsabile nei confronti dell'Appaltante in grado di rappresentarlo ad ogni effetto ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'APPALTANTE - Il Responsabile del Servizio per l'Appaltante, con funzioni di RUP, è il Dirigente Ing. Oreste Montano.

ART. 16 – DURATA DEL CONTRATTO - La durata della fornitura sarà di 12 mesi decorrenti dal 01.01.2011

ART. 17 - CAUZIONE - Il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per la

somma garantita di euro _____ mediante polizza fidejussoria n.

_____ emessa dall'Istituto bancario

_____ a garanzia del corretto

adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. Detta cauzione

resterà vincolata per tutta la durata dell'affidamento e sarà restituita solo dopo la

definizione di tutte le ragioni a debito ed a credito ed ogni altra pendenza.

ART. 18 - MODIFICHE DEL CONTRATTO - Viene concordato che nel periodo di

vigenza del contratto, lo stesso si intenderà modificato di diritto, come stabilito

dalla Deliberazione AEEG n° 78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e

regolamentari tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D.Lgs. 16

marzo 1999 n° 79 e seguenti ferma restando l'articolazione delle fasce ed i relativi

prezzi unitari offerti.

ART. 19 - INFORMAZIONE ANTIMAFIA - La Prefettura di _____ in data

_____ ha acquisito richiesta di informazione antimafia con nota prot.

_____ inviata dall'Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 07.08.1994 , n.490 e

dall'art. 2 del DPR n. 252/1998. In ossequio a quanto permesso dal comma 2

dell'art. 11 del decreto ultimo citato, essendo trascorsi giorni 45 dalla ricezione

della detta richiesta, senza opportuno riscontro, si procede alla stipula del

presente contratto sotto condizione risolutiva con facoltà di recesso per

l'Appaltante in caso di esito non positivo di tale accertamento d'ufficio.

Art. 20 I contraenti ai sensi ed in conformità di quanto prescritto dall'art.

3 della **Legge 13 agosto 2010 , n. 136** assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto si

intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO - Il presente contratto non è cedibile.

ART. 22 - RISOLUZIONE - Qualora venissero introdotte tariffe pubbliche per la fornitura di energia elettrica rivolte al mercato vincolato complessivamente migliorative per la singola categoria di Utenze allegata al Capitolato Speciale, relativamente all'intero periodo contrattuale, rispetto a quelle stipulate nel Contratto, è facoltà dell'Appaltante richiedere l'adeguamento dei corrispettivi contrattuali a tali condizioni.

Entro 30 giorni dalla richiesta, il Fornitore notificherà la propria disponibilità e formulerà un aggiornamento dei corrispettivi di cui all'offerta, a valere dal primo giorno del primo mese seguente.

Nel caso in cui il Fornitore non ritenesse possibile procedere all'adeguamento o proponesse adeguamenti parziali, è facoltà dell'Appaltante, salvo ogni altro rimedio, recedere dal Contratto di Fornitura, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso gli effetti del recesso decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

ART. 23 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per ogni controversia tra il Fornitore e l'Appaltante è quello di Avellino.

ART. 24 - REGISTRAZIONE - Le parti danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a regime IVA e pertanto ai sensi degli artt. 5 2° comma e 40 del DPR 131 del 26.04.1986 e s.m.i. il presente contratto è

soggetto a registrazione a tassa fissa ed in caso d'uso.

ART. 25 – RISERVATEZZA - Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di fornitura.

La Società tratterà i dati forniti dal Fornitore ai sensi del D.Lgs 196/2003 utilizzando gli stessi unicamente per le finalità connesse alla stipula del contratto.

I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.

I contraenti